



**AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

Via Michele Coppino, 26 - 12100 CUNEO
Tel. +39 0171.641111 fax +39 0171.699545
Email: aso.cuneo@cert.legalmail.it
Sito web: <http://www.ospedale.cuneo.it>

P.I./Cod. Fisc. 01127900049

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

FORNITURA A LOTTO UNICO DI DEVICE PER LA RACCOLTA E LA GESTIONE PRE-ANALITICA ED ANALITICA DELLA MATRICE URINARIA OCCORRENTI PER 48 MESI AI LABORATORIO ANALISI AFFERENTI L'AREA OMOGENEA PIEMONTE SUD-OVEST (A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO E AA.SS.LL CN1 – CN2)

**GARA N. 8034795
CIG. 861495341D**

***Struttura Complessa Interaziendale ACQUISTI BENI E SERVIZI
Corso Carlo Brunet, 19/A
12100 Cuneo
PEC: aso.cuneo@cert.legalmail.it***



Art.1	PREMESSE.....	3
Art.2	DISPOSITIVI OGGETTO DELLA FORNITURA	3
Art.3	GESTIONE DEI CONTRATTI.....	3
Art.4	REQUISITI MINIMI	3
Art.5	CARATTERISTICHE GENERALI OBBLIGATORIE	5
Art.6	CONSUMI ANNUI	6
Art.7	DURATA DEL CONTRATTO	7
Art.8	RINNOVO DEL CONTRATTO	7
Art.9	CONFEZIONAMENTO.....	7
Art.10	ORDINATIVI E CONSEGNE	7
Art.11	PERIODO DI PROVA	8
Art.12	OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA	8
Art.13	RESPONSABILITA' DEL FORNITORE	8
Art.14	ACCETTABILITA' DELLA FORNITURA.....	8
Art.15	AVVISI DI SICUREZZA.....	9
Art.16	INADEMPIENZE CONTRATTUALI.....	9
Art.17	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	9
Art.18	DIRITTO DI RECESSO.....	10
Art.19	GARANZIA DEFINITIVA	10
Art.20	FATTURAZIONE ON LINE E PAGAMENTO	11
Art.21	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	11
Art.22	MODIFICHE DEL CONRATTO	11
Art.23	SPESE	11
Art.24	INIZIATIVE ATTIVATE DA SOGGETTI AGGREGATORI.....	11
Art.25	FORO DI COMPETENZA	12
Art.26	RINVIO ALLE DISPOSIZIONILEGISLATIVE.....	12



Art.1 PREMESSE

Il presente capitolato prevede la fornitura dei device necessari per la raccolta e la gestione pre-analitica ed analitica della matrice urinaria per i Laboratorio Analisi afferenti l'Area Omogenea Piemonte Sud-Ovest, che ricomprende la A.O. S. Croce e Carle di Cuneo, la ASL CN1 e la ASL CN2.

La rete dei Laboratori Analisi, organizzata secondo il modello Hub e Spoke e gestita informaticamente come LUV (Laboratorio Unico Virtuale) ha unificato tutte le modalità di prelievo e raccolta dei materiali biologici.

In questo contesto sono stati unificati tutti i device di prelievo ed anche quelli dedicati alla raccolta della matrice urinaria. Al fine di garantire la massima uniformità e compatibilità tra i diversi device la fornitura è strutturata a lotto unico e viene aggiudicata ad unico offerente.

Art.2 DISPOSITIVI OGGETTO DELLA FORNITURA

Sono ricomprese nella fornitura:

- Provette per la raccolta della matrice urinaria con vuoto predeterminato
- Contenitori per la raccolta delle urine con dispositivo di prelievo integrato nel tappo per aspirazione da provetta con vuoto predeterminato
- Contenitori per la raccolta delle urine 24 h con dispositivo di prelievo integrato nel tappo per aspirazione da provetta con vuoto predeterminato
- Sonde di campionamento

Art.3 GESTIONE DEI CONTRATTI

A seguito dell'espletamento della procedura di gara, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva e previa adozione da parte dei rispettivi organi deliberanti di uno specifico provvedimento amministrativo, resta nell'esclusiva competenza sia dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo sia delle AA.SS.LL CN1 e CN2 per la propria singola quota di fornitura, l'autonoma gestione del rapporto contrattuale e in particolare delle seguenti attività:

- richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo (rif. art. 19 del presente Capitolato);
- stesura e sottoscrizione del contratto
- gestione ordini e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa;
- ricevimento fatture e relativi pagamenti;
- gestione dell'eventuale contenzioso successivo all'aggiudicazione della gara con particolare, ma non esaustivo riferimento all'applicazione di penali e alla risoluzione del rapporto contrattuale;

Ove, durante la vigenza del rapporto contrattuale, si riscontrasse la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero della perdita di alcuno dei requisiti richiesti, l'AO S. Croce e Carle di Cuneo in qualità di Capofila, previ opportuni accertamenti, potrà annullare l'aggiudicazione al fornitore.

Art.4 REQUISITI MINIMI

- Provette per la raccolta della matrice urinaria con vuoto predeterminato



Le provette per la raccolta della matrice urinaria devono:

- presentare un sistema di aspirazione con vuoto predeterminato (tipo vacutainer) tale da assicurare l'aspirazione della corretta quantità di campione biologico senza alcuna manipolazione da parte dell'operatore;
 - avere dimensione 16x100 con vuoto predeterminato per l'aspirazione di circa 9 ml;
 - essere realizzate in materiale plastico infrangibile e impermeabile ai gas (obbligatoriamente PET – Polietilene Tereftalato);
 - essere sterili internamente (la sterilità deve essere garantita mediante trattamento con raggi gamma/beta – deve essere fornita certificazione del trattamento);
 - essere dotate di tappo di sicurezza (per tappo di sicurezza si intende un tappo munito di copri-tappo) con caratteristiche tali da garantire la sicurezza e la protezione dell'operatore da eventuali schizzi ed aerosol accidentali durante l'operazione di apertura manuale. Il tappo deve essere in materiale perforabile dagli aghi, dalle sonde o da altri sistemi di prelievo, e tale da impedire inquinamenti e/o fuoriuscita del materiale prelevato, garantendo la tenuta dei liquidi nel contenitore;
 - disporre di tappi con colori diversi per permettere un sorting sia manuale che automatico dei campioni (pre-analitiche Sort-Pro 10 e MUT);
 - disporre di provette con inibitore di crescita batterica idonei per l'utilizzo su sistemi automatizzati per lo screening delle batteriurie;
 - avere la possibilità di essere richiuse dopo l'utilizzo;
 - essere pre-etichettati e riportare sull'etichetta il volume di aspirazione, il numero di lotto, il codice prodotto, la data di scadenza, la tipologia di additivo eventualmente contenuto, la marcatura CE e la dicitura "sterile" per i prodotti che prevedono tale specifica;
 - permettere l'applicazione di etichette adesive barcodeate per l'identificazione del campione;
 - essere monouso;
 - avere una scadenza, alla consegna, non inferiore a mesi sei.
- Contenitori per la raccolta delle urine con dispositivo di prelievo integrato nel tappo per aspirazione da provetta con vuoto predeterminato

I contenitori per la raccolta delle urine con dispositivo di prelievo integrato nel tappo per aspirazione da provetta con vuoto predeterminato, devono:

- essere in materiale infrangibile (polipropilene);
 - essere forniti di tappo a vite con caratteristiche tali da assicurare una tenuta perfetta;
 - avere una capacità non inferiore a 120 ml;
 - avere una serigrafia graduata sino a 120 ml;
 - essere compatibili con tutte le tipologie di provette offerte;
 - essere forniti in confezione singola (vale per i contenitori sterili);
 - essere forniti di ago, nella sonda di campionamento, munito di guaina di protezione per assicurare la sicurezza dell'Operatore e la prevenzione di eventuali fuoriuscite di liquido.
- Contenitori per la raccolta delle urine 24 h

I contenitori per la raccolta delle urine 24 h devono:



- essere in materiale infrangibile (polipropilene) opaco, e di colore scuro per assicurare una buona conservazione delle molecole fotolabili;
 - essere forniti di tappo a vite con caratteristiche tali da assicurare una tenuta perfetta;
 - essere graduati;
 - avere una capacità non inferiore ai 3.000 ml;
 - essere forniti di ago, nella sonda di campionamento, munito di guaina di protezione per assicurare la sicurezza dell'Operatore e la prevenzione di eventuali fuoriuscite di liquido;
 - disporre di una sonda di campionamento collocata su un tappo separato dal tappo destinato al riempimento, al fine di evitare possibili contaminazioni da parte dell'utilizzatore;
- Sonde di campionamento

Le sonde di campionamento devono:

- essere compatibili con tutti i dispositivi di prelievo con vuoto predeterminato (provette tipo vacutainer) attualmente commercializzati sul territorio nazionale;
- essere forniti di ago, nella sonda di campionamento, munito di guaina di protezione per assicurare la sicurezza dell'Operatore e la prevenzione di eventuali fuoriuscite di liquido.

Art.5 CARATTERISTICHE GENERALI OBBLIGATORIE

- **Al fine di assicurare la massima compatibilità si richiede che tutti i device offerti siano prodotti da un unico Fabbricante.**
- I prodotti e i relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi, devono essere conformi ai requisiti prescritti dalle leggi e regolamenti vigenti all'atto della fornitura, devono essere provvisti di marcatura di conformità CE e IVD (per le provette) relativa ai dispositivi medici diagnostici in vitro.
Si precisa che sulla marcatura CE (CE-Conformità Europea, certificazione di conformità alla legislazione europea e comunitaria di un prodotto) dichiarata verrà effettuata specifica verifica al fine di confermare l'effettiva veridicità; la contraffazione del marchio CE con il simile (CE-China Export) comporterà l'esclusione dalla procedura di gara e la denuncia dell'Offerente per truffa.
- Il possesso della certificazione IVD dovrà essere documentato.
- I prodotti in campionatura dovranno essere assolutamente uguali ai prodotti inviati nel corso della fornitura (un campione verrà tenuto dal Laboratorio Analisi per confronto).
- Qualora, nel corso della fornitura, intervenissero provvedimenti di ritiro temporaneo o definitivo dal mercato (rif. art. 15 del presente Capitolato) dei dispositivi oggetto della fornitura, e/o la sostituzione di questi con nuovi prodotti, gli stessi dovranno essere inviati preventivamente in valutazione e, qualora non risultasse idonei, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere risolvere il contratto con addebito alla ditta degli eventuali oneri derivanti dall'approvvigionamento presso altro fornitore.
- La comunicazione del cambiamento dovrà essere inviata tempestivamente agli Utilizzatori ed a tutte le Strutture ordinanti (es. Farmacia, Provveditorato, Laboratori Analisi delle A.S.L. e A.O. dell'Area Sovrazonale).
- Resta inteso che rimane a cura ed onere della Ditta fornitrice ogni incombenza derivante dalle azioni di ritiro, ivi compresa la sostituzione con altri prodotti di eguali caratteristiche.



- Inoltre, se durante il periodo di vigenza contrattuale, si verificassero problemi di compatibilità tra i prodotti forniti e le dotazioni strumentali (analizzatori, centrifughe, preanalitiche) dei Laboratori Analisi delle A.S.L. e A.O. dell'Area Sovrazonale, l'aggiudicatario si impegna ad apportare tutte le modifiche necessarie al fine di rendere pienamente compatibili i prodotti offerti con tali dotazioni. Gli oneri delle modifiche sono a totale cura ed onere del fornitore.

Art.6 CONSUMI ANNUI

Descrizione prodotto	A.O. Cuneo	ASL CN1	ASL CN2
Contenitore in polipropilene sterile, volume 150 ml, graduato a 120 ml con tappo a vite provvisto di un dispositivo di estrazione del campione mediante provette con vuoto predeterminato, provvisto di etichetta a sigillo del dispositivo di aspirazione e incarto singolarmente	70.000	140.000	100.000
Provetta in Pet sottovuoto per urine misura 16x100 mm. aspirazione 9 ml tappi vari colori *			
Tappo Giallo	68.000	140.000	65.000
Tappo Verde	12.000	40.000	30.000
Tappo Blu	2.000	10.000	10.000
Tappo Rosa	2.000	7.000	10.000
Tappo Rosso	2.000	9.000	10.000
Tappo Azzurro	6.000	18.000	10.000
Tappo Marrone	2.000	9.000	5.000
Tappo Beige	1.000	2.000	10.000
Tappo Arancio	1.000	1.000	600
Tappo Arancio Provetta in Pet sottovuoto con inibitore di crescita batterica	12.000	44.000	40.000
Tappo Nero	-	-	10.000
Tappo viola	-	-	10.000
Contenitore cilindrico, in polietilene ambrato, per la raccolta delle urine nelle 24 ore, graduato a 3000 ml, con manico per il trasporto, dotato di dispositivo per il trasferimento in sicurezza delle urine nelle provette con vuoto predeterminato e sonda incorporata	1.600	2.400	2.000
Camicia con dispositivo di prelievo lunghezza totale circa 14 cm. (sonda circa 9 cm) non sterile	200	8.000	200
Camicia con dispositivo di prelievo lunghezza totale circa 22 cm (sonda circa 17 cm.)	100	3.000	100

* i colori indicati sono quelli attualmente in uso. Colori diversi comportano l'obbligo da parte del Fornitore di accollarsi i costi relativi alla riconfigurazione del LIS del Laboratorio e dei sistemi di preanalitica in uso.

I quantitativi sopra indicati per 12 mesi sono da considerarsi presunti e potranno essere variati, in più o in meno a seconda delle necessità senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni di sorta o richiedere la modifica delle condizioni economiche pattuite.



Art.7 DURATA DEL CONTRATTO

La durata della fornitura è stabilita in 48 mesi con decorrenza dalla data di avvio/esecuzione della fornitura prevista nel contratto. L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla proroga tecnica della fornitura per un periodo non superiore a sei mesi oltre il termine sopra citato e la Ditta aggiudicataria dovrà effettuare la suppletiva fornitura senza pretendere condizioni diverse da quelle pattuite.

Art.8 RINNOVO DEL CONTRATTO

Ai sensi della normativa vigente questa Azienda si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per un periodo massimo di mesi quarantotto qualora sia ritenuto opportuno e conveniente. La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a comunicare la propria disponibilità a rinnovare il contratto entro il termine indicato dall'Amministrazione.

Art.9 CONFEZIONAMENTO

I prodotti dovranno essere forniti in confezioni ed imballati di ingombro contenuto, facilmente stoccabili in magazzino, agevolmente apribili e sterili laddove indicato e tali da garantire che le caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento per il periodo di tempo indicato.

Il numero di pezzi contenuto in ogni scatola o imballo deve essere costante nel corso della fornitura e deve corrispondere a quanto indicato nella documentazione tecnica.

Sulla confezione e sull'imballaggio più esterno devono apparire immediatamente decifrabili:

- chiara identificazione del contenuto, in lingua italiana, con descrizione letterale e non solo riferimenti numerici di un eventuale catalogo;
- numero e indicazione del lotto di produzione;
- dicitura "STERILE" e "MONOUSO" o relativo simbolo;
- modalità di sterilizzazione;
- data di sterilizzazione e scadenza;
- marchio CE;
- nome o ragione sociale e indirizzo del produttore;
- codice a barre.

I prodotti oggetto della fornitura dovranno inoltre essere corredati di tutte le informazioni necessarie (riportate sulle etichette e/o fogli illustrativi e redatte in lingua italiana) per garantirne una utilizzazione corretta e sicura.

Art.10 ORDINATIVI E CONSEGNE

Il materiale dovrà essere fatto pervenire libero di ogni spesa nella quantità di volta in volta ordinata, entro 10 giorni dalla data della richiesta, franco Magazzini dell'Azienda Sanitaria ordinante.

In casi particolari, qualora l'Azienda dichiari l'ordine "urgente", la consegna dovrà avvenire entro 72 ore dalla data dell'ordine.

Il materiale dovrà essere consegnato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, secondo quanto previsto dal decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i..

In osservanza a quanto disposto dall'art. 1510 del codice civile il fornitore si impegna a garantire la consegna della merce al destinatario e pertanto non si libera dell'obbligo della consegna fino a quando la merce sarà consegnata.

I prodotti forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a $\frac{3}{4}$ della validità massima, comunque non inferiore a mesi sei dalla scadenza.



Art.11 PERIODO DI PROVA

L'Amministrazione effettuerà un periodo di prova di sei mesi, decorrenti dalla data di inizio dell'esecutività del contratto, per verificare la rispondenza dei prodotti offerti e del servizio correlato alle caratteristiche dichiarate e in caso di esito negativo potrà dar luogo, alla risoluzione motivata del contratto, senza possibilità per la Ditta fornitrice di sindacare nel merito il giudizio degli utilizzatori, fatto salvo il diritto al contraddittorio.

Art.12 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

La Ditta aggiudicataria dovrà informare, formare ed addestrare i propri operatori ed eventualmente sottoporli a sorveglianza sanitaria, preventivamente all'accesso all'Azienda contraente, in relazione ai rischi, misure e norme comportamentali presenti nel Documento sulla sicurezza sul lavoro in azienda ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 pubblicato sul sito internet <http://www.ospedale.cuneo.it> in formato pdf.

Art.13 RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

I prodotti offerti sono destinati alla raccolta ed al trasporto di materiali biologici potenzialmente infetti.

Le caratteristiche di sicurezza ed affidabilità (resistenza del contenitore, perfetta tenuta del tappo vite, abbattimento degli aerosol al momento della apertura da parte dell'Operatore) devono essere certificate e garantite dal Fornitore.

Qualora, documentatamente, i prodotti forniti non rispondessero ai requisiti dichiarati, e si rilevasse una perdita di materiale biologico durante il trasporto o un problema di sicurezza per l'Operatore nel corso dell'attività pre-analitica, analitica e post-analitica conseguente ad un difetto di produzione, qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, sarà in capo al Fornitore stesso che se ne assume la responsabilità con la sottoscrizione del contratto.

Art.14 ACCETTABILITA' DELLA FORNITURA

Il controllo quantitativo delle merci consegnate verrà effettuato all'atto delle consegne.

La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il magazzino dell'Azienda ordinante e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti dei requisiti qualitativi dei prodotti, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l'Azienda ordinante, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo dei dispositivi consegnati.

I prodotti che presenteranno difetti e discordanze verranno tenuti a disposizione della Ditta fornitrice e restituiti, anche se privati del loro imballaggio originario, e questa dovrà provvedere alla sostituzione, entro due giorni lavorativi con materiale idoneo. L'accettazione della merce non solleva la Ditta dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo.

In ogni momento, a cura dei competenti utilizzatori, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati alle specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta.



Qualora le forniture o parte di esse, nei riguardi della loro confezione, scadenza e funzionalità, vengano dichiarate inaccettabili, l'aggiudicatario dovrà immediatamente ritirare quella quantità che non fosse ritenuta accettabile provvedendo alla sostituzione entro 48 ore.

In pendenza ed in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a disposizione del fornitore a tutto suo rischio e senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione per l'eventuale degrado e deprezzamento che il materiale dovesse subire.

Art.15 AVVISI DI SICUREZZA

Qualora i dispositivi forniti dovessero essere oggetto di ritiro dal mercato o di azioni correttive di campo (FSCA), la Ditta aggiudicataria, ai sensi della normativa vigente, dovrà informare questa Azienda Ospedaliera tramite lettere di informazioni di sicurezza – Avvisi di Sicurezza – nonché provvedere alla comunicazione all'Ufficio Vigilanza sui Dispositivi Medici e/o all'Ufficio Vigilanza sugli IVD presso il Ministero della Salute.

Tale obbligo deve intendersi altresì riferito alla fornitura dell'eventuale campionatura

Art.16 INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Mancando o ritardando la Ditta fornitrice di uniformarsi agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione di questa Azienda potrà provvedere al reperimento dei prodotti presso altra fonte, addebitando alla ditta fornitrice l'eventuale maggiore spesa, nonché le sotto specificate penalità.

In caso di ingiustificato ritardo nelle consegne, l'Azienda ordinante potrà applicare a carico del fornitore inadempiente una penale **nella misura giornaliera del 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento di detto ammontare.**

Le eventuali penalità ed il maggior prezzo per l'acquisto da altre ditte verranno trattenute, senza l'obbligo di preventiva comunicazione, sulla cauzione definitiva o sull'importo dovuto all'appaltatore per le forniture già effettuate.

Non si darà luogo al pagamento delle fatture sino a che la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Dopo tre successive contestazioni scritte per consegne quantitativamente e/o qualitativamente non corrispondenti alle ordinazioni questa Azienda avrà la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di giorni 15 da comunicare mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora l'Azienda contraente deliberi di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 Codice Civile, dando comunicazione di tale volontà all'appaltatore con PEC al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte della Amministrazione;
- qualora sia accertato il venir meno dei requisiti richiesti dall'Art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- cessazione o fallimento dell'aggiudicatario.



- cessione parziale o totale del contratto;
- violazioni delle disposizioni in materia di subappalto;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura di gara;
- ingiustificata sospensione della fornitura.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto l'Azienda contraente avrà il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'aggiudicatario possa dar luogo.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere di diritto il contratto per ragioni di interesse pubblico, al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica alla Ditta appaltatrice secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art.18 DIRITTO DI RECESSO

La stazione appaltante avrà diritto a recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicare all'Appaltatore con PEC. Si rimanda a quanto previsto all'art. 109 del D.lgs. 50/2016.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali e rinuncia ora per allora a qualsiasi spesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del codice civile.

Art.19 GARANZIA DEFINITIVA

Per ogni lotto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, a favore dell'Azienda contraente garanzia definitiva, nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della fornitura aggiudicata, IVA esclusa, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e l'Azienda, salvo l'esperimento di ogni altra azione ritenuta necessaria per la tutela dei propri interessi, potrà sempre rivalersi su di essa a titolo di risarcimento danni derivanti da eventuali inadempimenti.

L'importo della garanzia potrà essere ridotto nelle misure previste dall'art. 93, comma 7 del citato D.Lgs. 50/2016.

La garanzia verrà restituita a fine fornitura, dopo che sarà regolato ogni onere derivante dal contratto.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

In caso di proroga/rinnovo della fornitura oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata alle stesse condizioni, per un periodo non inferiore alla proroga/rinnovo.

Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti depositi cauzionali.



Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per l'effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, la Ditta fornitrice dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda.

La garanzia cesserà di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

Art.20 FATTURAZIONE ON LINE E PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 così come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192. Secondo le previsioni della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e del Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art 25 D.L. n. 66/2014, come convertito con L. n. 89/2014, le fatture dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia delle Finanze. La trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Art.21 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta aggiudicataria, pena la nullità del contratto, dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. e i pagamenti delle fatture verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura o al ricevimento dell'ordine di consegna, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare alle singole ASR gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.

Art.22 MODIFICHE DEL CONTRATTO

Si rimanda all'art. 106 del Codice circa la modifica del contratto durante il periodo di efficacia.

Art.23 SPESE

Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione del contratto (bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc.), nessuna esclusa od eccettuata, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Art.24 INIZIATIVE ATTIVATE DA SOGGETTI AGGREGATORI

Ai sensi della normativa vigente, questa Azienda Ospedaliera per quanto di competenza si riserva di procedere senza indennizzo all'annullamento della procedura di gara o alla risoluzione del contratto qualora, relativamente alla categoria merceologica in argomento, qualora si rendano disponibili esiti di procedure di gare centralizzate da parte della Centrale di Committenza Regionale di riferimento (S.C.R. Piemonte) oppure Convenzioni attive di CONSIP S.p.A.



Art.25 FORO DI COMPETENZA

Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Cuneo. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art.26 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente in materia di pubbliche forniture.